

Codice A1710D

D.D. 19 dicembre 2025, n. 1262

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC (A1710D) e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, finalizzato alla delega delle attività di istruttoria e controllo connesse all'intervento settoriale nel settore apistico



ATTO DD 1262/A1710D/2025

DEL 19/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC (A1710D) e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, finalizzato alla delega delle attività di istruttoria e controllo connesse all'intervento settoriale nel settore apistico

Premesso che:

- l'articolo 40 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) al fine di raggiungere obiettivi e finalità della Politica agricola comune ha istituito un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
- l'intervento settoriale per l'apicoltura è previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio" e dal regolamento n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 "recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013", nonché dalla restante normativa unionale e nazionale correlata.
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 (*Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*) recepisce in Italia il regime sanzionatorio previsto dai regolamenti (UE) n. 2021/2116 e n. 2021/2015 che disciplinano il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Politica Agricola Comune (PAC) 2023/2027;
- il decreto legislativo 23 Novembre 2023, n. 188 (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento*

europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune) ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 42/2023.

Dato atto che:

- l'articolo 1 (Istituzione dell'organismo pagatore) della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 *"Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari"*, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito Arpea) quale ente strumentale della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune, nonché quelli riguardanti gli interventi sul mercato e le strutture del settore agricolo finanziate e/o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR;
- lo statuto dell'Arpea, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007 n. 41-5776 (successivamente modificato con le deliberazioni 26 ottobre 2015 n. 19-2318 e 28 maggio 2021 n. 31-3313) all'articolo 6 comma 1, prevede che *"l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a), delega, di norma, la Regione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati, secondo competenze individuate dalla normativa, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa unionale in materia"*;
- l'agenzia Arpea con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 25 gennaio 2008, n. 1003 è stata riconosciuta organismo pagatore regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEAS;

Considerato che:

- in data 13 aprile 2018 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'AGEA per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'Organizzazione Comune del Mercato per le misure di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.
- successivamente, in data 14 ottobre 2024, il Direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (autorità competente ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 2021/2116) con decreto Prot. n. 539522 ha riconosciuto Arpea come organismo pagatore regionale competente per la gestione e il controllo delle spese finanziate dal FEAGA a carico dei fondi relativi agli interventi settoriali per i comparti apistico e vitivinicolo.

Preso atto:

- della nota del 15 novembre 2024 (numero di protocollo n. 27067) con la quale Arpea ha chiesto di attivare l'iter necessario per addivenire alla stipula di convenzioni per la delega delle attività di istruttoria e di controllo relativamente agli interventi OCM da attivarsi nel settore vitivinicolo e nel settore apistico.
- della determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo n. 926/A1700/2024 del 27 novembre 2024 *"Autorizzazione e linee di indirizzo ai settori della Direzione Agricoltura e Cibo per la stipula di convenzioni con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) nell'ambito dei pagamenti dei regimi di spesa legati all'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) – settori Vitivinicolo e Apicoltura. Ex art. 6 dello Statuto di ARPEA approvato con D.G.R. n. n. 41 – 5776/2007 e s.m.i."* i settori A1701B – Produzioni Agrarie e Zootecniche e A1710C – Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni Vegetali e Animali " con la quale i settori Produzioni Agrarie e Zootecniche (A1701B) e Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni

Vegetali e Animali (A1710C) sono stati autorizzati alla sottoscrizione di apposite convenzioni per la delega di una o più attività funzionali al completamento delle procedure attribuite dai regolamenti e dalle leggi riferite all'organismo pagatore regionale nell'ambito dei pagamenti dei regimi di spesa legati al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Organizzazione Comune dei Mercati (OCM), Settore vitivinicolo e Settore apicoltura, e con la quale venivano contestualmente fornite precise disposizioni, obbligatorie ma non esaustive, sui contenuti delle convenzioni stesse.

Vista la conseguente determinazione dirigenziale n. 68/A1701B del 29 gennaio 2025, di approvazione degli schemi di convenzione tra il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in Agricoltura e il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali (A1710C), *“per la delega dell'attività istruttoria e controllo connesse agli interventi OCM settore vitivinicolo e settore apistico”*;

viste altresì le relative convenzioni sottoscritte il 4 febbraio 2025, repertorate in data 12 febbraio 2025, con il numero di repertorio 127 (per il settore apistico) e 128 (per il settore vitivinicolo).

Considerato che:

- con deliberazione 13 gennaio 2025, n. 12-709 (Art. 5 L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.) la Giunta regionale ha approvato la parziale riorganizzazione delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, così come risulta dall'Allegato I), parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, e ha modificato le declaratorie di alcune strutture regionali;
- a seguito di tale riorganizzazione, le attività regolate dalle convenzioni sopra richiamate stipulate con Arpea sono state attribuite alla competenza dei settori (Produzioni Agrarie e Zootecniche (A1701B) e Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC (A1710D) in relazione agli interventi connessi al settore dell'apicoltura, e ai settori Produzioni Agrarie e Zootecniche (A1701B) e Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole (A1718A) in relazione agli interventi connessi al settore vitivinicolo.

Considerato altresì che si è reso pertanto necessario procedere alla stipulazione di due nuove convenzioni che prendano atto delle modificazioni organizzative intervenute a seguito della riorganizzazione sopra richiamata e considerata la nuova attribuzione delle competenze da essa compiuta, con determinazione dirigenziale 10 novembre 2025 n. 991/A1700 recante *“Autorizzazione e linee di indirizzo ai settori della Direzione Agricoltura e Cibo per la stipula di convenzioni con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) nell'ambito dei pagamenti dei regimi di spesa legati all'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) – settori Vitivinicolo e Apicoltura. Anno 2025”*, il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo ha autorizzato i settori regionali interessati alla sottoscrizione di tali convenzioni.

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, condivisa con gli uffici di Arpea, per lo svolgimento di attività delegate relativamente all'intervento settoriale del settore apistico e di attenersi alle seguenti disposizioni operative contenute nella richiamata determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo, n. 991/2025:

- “i. le convenzioni devono consentire all'Organismo pagatore regionale ARPEA di rispettare i criteri e le condizioni sulla base dei quali lo stesso è stato riconosciuto quale organizzazione che offre garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti connessi ai fondi destinati alla PAC – Settore vitivinicolo e Settore apicoltura;
- ii. le convenzioni devono indicare il riparto delle responsabilità tra il delegante e il delegato con particolare attenzione alla statuizione della procedura di assegnazione degli aiuti;
- iii. qualora le convenzioni prevedano la delega di compiti concernenti l'esecuzione di controlli,

dovranno essere definite in modo puntuale le informazioni che sono necessarie per l'Organismo pagatore regionale ARPEA, i relativi documenti probanti giustificativi, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. E' fatta salva la funzione di vigilanza dell'Organismo pagatore regionale ARPEA ai sensi dell'Allegato 1 –Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;

iv. le convenzioni dovranno indicare che gli oneri di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 n. 33 restano in capo all'Organismo pagatore regionale ARPEA;

v. in applicazione della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e della L.R. 14.10.2014, n. 14, e dei Regolamenti citati nella premessa, spetterà all'Organismo pagatore regionale l'identificazione dei procedimenti amministrativi della struttura ARPEA, i cui compiti verranno delegati ai Settori regionali, nonché l'individuazione dei responsabili del procedimento, nonché la fissazione dei termini di durata.”.

Dato atto che tra la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo e Arpea sussiste un accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016 approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 33–7282.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e attestato che, ai sensi della medesima deliberazione ed in esito all'istruttoria sopra richiamata il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto atto amministrativo di gestione.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

1. Di approvare lo schema della convenzione di seguito elencata che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

Allegato 1: Convenzione tra l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - e la Regione Piemonte – Direzione A1700A - Agricoltura e Cibo – Settore _____ per la delega di talune fasi del procedimento per l'istruttoria ed il pagamento delle domande di cui agli interventi settoriali - ex OCM - Regolamento UE n. 1308/2013, Regolamento (UE) 2021/2115 art. 42 lettera b), Regolamento delegato (UE) 2022/126 - Regime di aiuto: miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (ALLEGATO 1).

2. Di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni oggetto della presente determinazione a seguito dell'approvazione dei relativi schemi.

3. Di indicare nelle suddette convenzioni, ai sensi della determinazione dirigenziale 10 novembre 2025, n. 991/A1700A/2025, che gli oneri di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 restino in capo all'Organismo pagatore regionale Arpea;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC)

Firmato digitalmente da Valentina Archimede

Allegato

Convenzione tra l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - e la Regione Piemonte – Direzione A1700A - Agricoltura e Cibo – Settore _____ - per la delega di talune fasi del procedimento per l'istruttoria ed il pagamento delle domande di cui agli interventi settoriali - ex OCM - Regolamento UE n. 1308/2013, Regolamento (UE) 2021/2115 art. 42 lettera b), Regolamento delegato (UE) 2022/126 - Regime di aiuto: miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

TRA

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA) – C.F. 97694170016, rappresentata dal Direttore pro tempore, dott. _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ARPEA;

E

la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo: Settore _____, rappresentato dal Dirigente pro tempore _____, domiciliati ai fini della presente Convenzione presso la sede del Settore di appartenenza;

Premesso che:

- ARPEA è stata riconosciuta con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.01.2008, n. 1003 quale Organismo Pagatore Regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR: ex D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i.; è, altresì, stata riconosciuta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 2021/2116 quale Organismo pagatore regionale per la gestione e al controllo delle spese finanziate dal FEAGA a carico dei fondi relativi all'Organizzazione Comune dei Mercati (nel seguito OCM) con Decreto del Direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Prot. n. 539522 del 14/10/2024;
- l'Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 stabilisce che “Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
 - b. l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
 - c. le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;
 - d. l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
 - e. l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
 - f. l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione;
- lo statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007 n. 41-5776, così come modificato con deliberazione 26 ottobre 2015 n. 19-2318 e con deliberazione 28 maggio 2021 n. 31-3313, all'articolo 6 comma 1, prevede che *“l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a), delega, di norma, la Regione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati, secondo competenze individuate dalla normativa, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa unionale in materia”*;
 - tra Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo e ARPEA sussiste un accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016 di durata triennale a far data dal 28 luglio 2023.

RICHIAMATI

- l'art. 40 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) al fine di raggiungere obiettivi e finalità della Politica agricola comune ha istituito un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023 – 2027 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 ed operativo dal 1° gennaio 2023;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri

devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati o GDPR (General Data Protection Regulation) recante le "linee guida" da adottare in materia di Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento dei dati nonché alla libera circolazione di tali dati;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, del 6 agosto 2015 della Commissione, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;
- Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, dell'11 maggio 2015 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;
- Regolamento delegato (UE) n.2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/2532 della Commissione del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010, e i regolamenti di esecuzione (UE) 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 12 giugno 2019 recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) n. 0614768 del 30 novembre 2022 e s.m.i. che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore

dell'apicoltura";

- Decreto Masaf n.0278467 del 30 maggio 2023 e s.m.i. di modifica del decreto 30 novembre 2022, n. 614768, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;
- Decreto Masaf n. 0221775 del 19 maggio 2025. Modifica del Decreto 30 novembre 2022, n. 614768, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152, art.45 convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233 che prevede che gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare gli aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi;
- Decreto 11 agosto 2014, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'approvazione del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del citato decreto 4 dicembre 2009;
- Decreto 7 marzo 2023, del Ministero della salute, recante il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 26 e 27;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012): “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e s.m.i., recante: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Decreto 4 dicembre 2009, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al Decreto-legge n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022 il cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale;
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n.101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste;
- Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l’attuazione della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele; Legge 24 dicembre 2004 n. 313 sulla

disciplina dell'apicoltura;

- D.P.R. 01 dicembre 1999 n.503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 4 comma 3 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'articolo 5 che istituisce un Fondo di rotazione;
- Decreto Ministeriale n. 0410748 del 04/08/2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori";
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

- Circolare Agea Coordinamento Prot. 054819 del 14 luglio 2023 ad oggetto “Art. 55 del Reg UE n. 2021/2115. Aiuto all’Apicoltura”;
- il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il Decreto Legislativo 23 Novembre 2023, n. 188 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- L.R. 1/2019 - Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- la Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 33 – 7282 – Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l’Arpea ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025;
- la determinazione del direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo n. 991/A1700A/2025 del 10/11/2025 che autorizza la stipula di accordi tra le strutture della Regione Piemonte e ARPEA, ai sensi dell’art. 6, comma 4 dello Statuto dell’Agenzia;
- la determinazione di ARPEA n. _____ del _____ con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento degli interventi inerenti il settore apistico di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i.;
- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ con la quale il Settore _____, ha approvato lo schema di convenzione..

Considerato che

- l’ARPEA, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i., è Organismo pagatore riconosciuto ed in quanto tale cura l’erogazione degli aiuti previsti dalle

disposizioni dell'Unione a carico del "FEASR" e del "FEAGA" e per quanto riguarda specificatamente gli interventi inerenti l'OCM di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i., ha ottenuto l'estensione del riconoscimento a valer sugli interventi di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i. con Provvedimento MASAF n. 539522 del 14/10/2024;

- le attività di un Organismo Pagatore, come previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione possono essere così riassunte:
 - il controllo dell'ammissibilità delle domande, nonché la loro conformità alle norme dell'Unione, prima di procedere all'ordine di pagamento;
 - l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
 - l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione;
 - la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dall'Unione;
 - l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione;
- l'Organismo Pagatore ha facoltà di delegare parte delle sue attività ad altri organismi previa sottoscrizione di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato, che specifichi le attività delegate, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti e tale accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
- le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;

- l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
- l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
- periodicamente l'organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

Dato atto che

- il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 prevede il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC fanno parte di un piano strategico compresi gli interventi in determinati settori di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra cui quello apistico, che include, fra l'altro, gli interventi nel settore apistico di cui all'articolo 55 del medesimo regolamento, ovverosia:
 - Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;
 - Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
 - Intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
 - Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;
- gli interventi nel settore apistico, usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, come previsto all'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n.

2022/126, secondo la disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

- il Programma apistico nazionale, a valere nel quinquennio 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2027, è articolato in sottoprogrammi:
 - a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e
 - b) delle Regioni e delle Province autonome;
- i sottoprogrammi predisposti dalle Amministrazioni riguardano tutto il periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2027, secondo le direttrici di intervento decise nel PSP. I sottoprogrammi delle Regioni e delle Province autonome sono elaborati in stretta collaborazione con le “Forme associate” del settore apistico rappresentative del territorio. Il sottoprogramma ministeriale è elaborato in stretta collaborazione con le “Forme associate” del settore apistico a carattere nazionale;
- la Regione Piemonte ha presentato il proprio sottoprogramma, comprendente gli interventi e le azioni da attivare, nell'ambito degli interventi previsti dal PSP e la relativa tabella recante le richieste finanziarie, all'Ufficio PIUE VI del Ministero e tale sottoprogramma è stato approvato con D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022 così come modificata dalla DGR 42-7213 del 12/07/2023 e dalla D.G.R. n. 2-1236 del 16 giugno 2025. Regolamento (UE) n. 2115/2021, art. 55. DM n. 614768/2022, come modificato da DM n. 221775/2025;
- Agea Coordinamento fornisce circa l'applicazione della normativa unionale, come specificata dalla normativa nazionale, specifiche indicazioni, con circolari annuali, relativamente agli interventi in discorso;
- gli Organismi Pagatori riconosciuti provvedono in base alle specifiche indicazioni di Agea e Regione Piemonte a redigere appositi manuali procedurali e istruzioni operative, definendo le modalità operative e applicative per la gestione dei singoli interventi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- **domanda di aiuto**, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di intervento di cui al successivo Articolo 2;
- **domanda di pagamento** la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento dell'aiuto riferito alla domanda di aiuto di cui alla precedente lettera a);
- **SIAP**, il Sistema Informativo Agricolo Piemontese;
- **SIAN**, Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **Controlli di ammissibilità** sono di tipo:
 - a. "Controlli amministrativi" controlli formali e/o automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per il pagamento degli aiuti: sono quindi volti ad accertare l'ammissibilità del richiedente, il possesso dei requisiti, il rispetto delle condizioni e degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari, l'ammissibilità dell'operazione, la congruità dei costi. Essi comportano:
 - controlli documentali;
 - controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC;
 - controlli informatici eseguibili mediante la consultazione di altre banche dati informatizzate indicate dalle autorità nazionali competenti;
 - verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati dai beneficiari;
 - verifica della conformità dell'operazione completata con quella per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno.
 - I funzionari che effettuano i controlli sulle domande di pagamento devono essere soggetti diversi da coloro che svolgono i controlli amministrativi sulle domande di aiuto.
 - b. Controlli in loco è il controllo che si effettua presso l'azienda beneficiaria e può avvenire durante l'esecuzione degli interventi immateriali, in itinere, al fine di verificarne l'effettiva attuazione e/o dopo (a collaudo) prima del pagamento finale per una determinata operazione: i controlli a collaudo sono effettuati su un campione selezionato da ARPEA ed eseguiti presso i luoghi di realizzazione

degli investimenti per verificare la conformità degli interventi realizzati con le condizioni di concessione del sostegno e le altre condizioni di ammissibilità che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi, come definito al capitolo 7.3.2.2 del PSP. Tale attività deve essere svolta da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto;

c. Controlli ex-post è il controllo finalizzato a verificare il rispetto degli impegni contemplati dal PSP e a verificare che non si concretizzi almeno una delle circostanze riportate all'art. 6 comma 6 del DM 410748 del 4/8/23 per le operazioni che comprendono investimenti sia di tipo materiale che immateriale, all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni nazionali, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.

- **Fasi** sono i passaggi del procedimento che si conclude con l'autorizzazione dei pagamenti delle domande relative ai regimi di sostegno; ogni fase è distinta in più attività come definite nell'Allegato 1;
- **"Procedure in caso di debiti"** le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

ART. 2

OGGETTO

L'OP ARPEA, esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per gli aiuti disposti nell'ambito del PSP 2023 – 2027, del Programma Nazionale del settore apicoltura, dei sottoprogrammi attivati e approvati della Regione Piemonte per il settore apistico e riferiti anche ai seguenti interventi:

Intervento A:

A.1: corsi di aggiornamento e di formazione rivolti ad apicoltori, imprese e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici, inclusi materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking;

A.2: assistenza tecnica e consulenza alle aziende apistiche;

Intervento B:

B.1: lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroa;

B.2: prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici;

B.3: ripopolamento del patrimonio apistico;

B.4: razionalizzazione della transumanza;

B.5: miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione;

Intervento F:

F.1: attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico fisiche;

Con la presente Convenzione l'OP ARPEA delega alla Regione Piemonte che accetta - l'esecuzione di alcune fasi della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti, (fasi di ricezione delle domande – controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di aiuto e delle domande di pagamento – alcune fasi dei controlli in loco in itinere e a collaudo, ed ex-post, nonché valutazione delle opere realizzate).

In particolare:

- L'istruttoria delle domande, che comporta l'esecuzione dei controlli amministrativi come descritti nelle premesse della presente Convenzione;
- gli adempimenti finalizzati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e alla verifica della regolarità contributiva ai sensi del DL 152/2021 convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 ove necessario in base alla normativa vigente e come stabilito nei manuali e istruzioni operative di ARPEA;
- la contestazione degli addebiti, in conformità con quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione della violazione al beneficiario, il

contraddittorio, la chiusura della pratica con la quantificazione dell'indebito e relative sanzioni come previsto dai manuali di ARPEA;

- le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MASAF ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni impartite da ARPEA tramite il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020 e s.m.i.;
- i controlli in loco e i controlli ex-post, da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali;
- la generazione e trasmissione delle liste di liquidazione (autorizzazione al pagamento) tramite l'applicativo informatico messo a disposizione da ARPEA sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

Il dettaglio delle attività delegate è riportato nell' allegato alla presente Convenzione.

ART. 3

ISTRUTTORIA: MODALITÀ E TERMINI

Con l'attività istruttoria saranno svolti sulle domande presentate i controlli amministrativi di cui alla premessa della presente Convenzione e che saranno dettagliati nei Manuali ARPEA in recepimento dei decreti Ministeriali attuativi, al fine di determinare l'importo ammissibile al sostegno e da autorizzare per il pagamento.

Le attività di istruttoria attuate presuppongono la registrazione, in apposite checklist e verbali, dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle eventuali misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

Il controllo in loco presso il sito dell'investimento deve essere eseguito su un campione minimo come stabilito dall'art. 20 del DM 410748 del 04/08/2023 e s.m.i. e nel rispetto dei manuali di ARPEA.

I tempi del procedimento possono essere sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90 nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei Manuali di ARPEA.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude con la comunicazione al beneficiario e l'inserimento della domanda di pagamento in una proposta (lista) di liquidazione da inoltrare ad ARPEA per le successive operazioni di autorizzazione.

Tutti gli adempimenti sopra descritti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico SIAP.

ART. 4

CONTROLLO IN LOCO E CONTROLLO EX-POST: MODALITÀ E TERMINI

Controllo in loco

ARPEA notifica all'Organismo delegato il campione delle domande di pagamento da sottoporre a controllo in loco. Esso deve essere eseguito per le finalità e con le formalità descritte nelle premesse della presente Convenzione. Il controllo in loco comprende un sopralluogo presso il luogo dell'investimento eseguito prima del pagamento finale per una determinata operazione. Il controllo in loco può essere sostituito da verifiche svolte con metodi equivalenti nei casi espressamente indicati nel DM 410748 del 04/08/2023 e s.m.i.; la scelta di tale opportunità deve essere giustificata.

Per ciascun controllo in loco deve essere redatta una "relazione di controllo" in conformità con quanto definito nei manuali ARPEA.

I tempi del procedimento possono essere sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90 e nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei Manuali di ARPEA.

I controlli in loco devono essere svolti da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto.

Controllo ex-post

ARPEA notifica all'Organismo delegato, annualmente, il campione delle domande ancora soggette ad impegno da sottoporre a controllo ex-post; il delegato si impegna a concludere tali controlli e a registrarne gli esiti sul sistema informatico SIAP entro il termine previsto dai Manuali procedurali di ARPEA. L'attività di controllo può essere supportata con le modalità indicate nel DM 410748 del 04/08/2023 e s.m.i..

Per ciascun controllo ex-post deve essere redatta una "relazione di controllo" conformemente a quanto definito nei manuali ARPEA.

I controlli ex-post devono essere svolti da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi sulle domande di pagamento o ai controlli in loco.

ART. 5

OBBLIGHI DELLE PARTI

La Regione:

1. si impegna a mettere a disposizione, per esercitare la delega conferita dall'OP ARPEA con la presente Convenzione, le necessarie strutture e qualificate risorse umane;
2. si impegna a costituire o ad aggiornare il fascicolo aziendale, per le aziende che non hanno conferito mandato ad un Centro di assistenza agricola riconosciuto, secondo la disciplina vigente;
3. si impegna, nell'ambito dei controlli di ammissibilità delle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'autorizzazione del pagamento a:
 - ricevere, protocollare, archiviare e conservare le domande di cui all'Articolo 1 compilate sulla base delle procedure definite dall'OP ARPEA e i cui dati sono inseriti nel SIAP;
 - ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa [Testo A]), relativamente alle attività delegate previste nell'Allegato 1;
 - ad effettuare i controlli a campione per l'individuazione di possibili casi di elusione ai sensi dell'art. 62 del Reg(UE) 2021/2116 come stabiliti dalle procedure di ARPEA;
 - nell'ambito dei singoli regimi di intervento, come previsto in Allegato 1, effettuare la verifica degli impegni e dei criteri di ammissibilità, di finanziabilità, approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili ed autorizzazione alla liquidazione delle domande presentate, di avvio dell'eventuale recupero crediti con immediata comunicazione all'OP ARPEA, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle disposizioni regionali, oltre che dalle istruzioni operative disposte dall'OP ARPEA;

- nell'ambito dei singoli regimi di intervento Allegato 1, eseguire tutti i controlli amministrativi, *in loco* ed *ex-post*, nelle modalità e secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle DRA (disposizioni regionali attuative), nonché sulla base dei criteri definiti dall'OP ARPEA;
 - risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del SIGC nelle diverse fasi della istruttoria eseguita;
 - acquisire nel SIAP i dati dei verbali/checklist con gli esiti delle attività di controllo svolte nelle diverse fasi della istruttoria;
4. si impegna, nell'ambito dei singoli regimi di intervento, a proporre l'autorizzazione al pagamento dell'aiuto, sulla base delle procedure stabilite dall'ARPEA, trasmettendone i relativi elenchi delle domande autorizzate secondo le istruzioni e specifiche tecniche fornite dallo stesso OP ARPEA;
 5. si impegna a presentare documenti, relazioni e dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e/o secondo le disposizioni dettate dai Servizi della Unione Europea (UE);
 6. si impegna ad assicurare l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria;
 7. consente ai Servizi della UE, all'AGEA, all'ARPEA o a suo incaricato per il controllo, l'accesso alla predetta documentazione originale, presso gli Uffici autorizzati e riconosciuti dalla Regione per la conservazione della predetta documentazione;
 8. si impegna ad assicurare, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti nell'Allegato I, del Reg. (UE) 127/2022 citato in premessa, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla separazione delle funzioni;
 9. assicura il rispetto della normativa nazionale, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
 10. si impegna, a gestire gli eventuali contenziosi concernenti le domande presentate di cui all'Articolo 1 per la parte procedurale di propria competenza in base alle attività delegate, ed a comunicare tempestivamente all'OP ARPEA l'apertura delle

procedure dei contenziosi e gli stati di aggiornamento afferenti i contenziosi medesimi.

Le attività relative alle funzioni descritte, indicate nella tabella Allegato 1 alla presente Convenzione, sono svolte, in conformità con i termini previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale, nonché con le disposizioni dell'OP ARPEA, secondo modalità organizzative proprie della Regione, che ne assume la relativa responsabilità.

La Regione è responsabile nei confronti dell'OP ARPEA dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.

L'ARPEA:

con riferimento alle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'esecuzione del pagamento:

1. si impegna a definire, in accordo con la Regione le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi, informatici ed *in loco a campione*, in applicazione del SIGC e gli altri controlli previsti dalla normativa dell'Unione, sulla totalità delle domande presentate di cui all'Articolo 1, fornendo le istruzioni e specifiche tecniche mediante apposite circolari e istruzioni operative;
2. si impegna ad eseguire i controlli amministrativi e informatici, in applicazione del SIGC e gli altri controlli informatici previsti dalla normativa dell'Unione sulla base delle funzionalità disponibili sul SIAP, sulla totalità delle domande presentate, secondo le specifiche definite di comune accordo tra l'OP ARPEA e la Regione, tenuto conto dei criteri previsti dalle DRA di attuazione dei singoli regimi;
3. si impegna a garantire la tempestività e completezza della trasmissione di tutte le informazioni necessarie alla risoluzione da parte della Regione delle anomalie evidenziate dai controlli tramite apposite funzionalità del sistema informativo SIAP;
4. si impegna a mettere a disposizione della Regione i servizi informatici sul portale SIAP per la gestione degli interventi di cui all'Articolo 2 e, in particolare e le specifiche funzionalità per l'elaborazione di *report* che consentano la verifica dello stato di avanzamento dell'iter istruttorio di ciascuna domanda di cui all'Articolo 1 e 2, compreso lo stato del pagamento di ciascun beneficiario, nonché le specifiche funzionalità inerente l'attività di monitoraggio da svolgere ai sensi dei Reg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116;

5. si impegna a definire i criteri per l'estrazione del campione dei controlli in loco sulla base dell'analisi di rischio e, nel rispetto delle percentuali minime di estrazione, tenendo conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nelle DRA;
6. si impegna a definire i criteri per l'estrazione del campione dei controlli ex-post sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione;
7. si impegna, ad avvenuta comunicazione da parte della Regione della attivazione del recupero di somme illegittimamente erogate, ad effettuare la registrazione del debito e dell'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito (apertura scheda di credito e compensazione su pagamenti futuri);
8. si impegna ad eseguire e contabilizzare i pagamenti ed i recuperi i cui dati saranno opportunamente messi a disposizione della Regione;
9. si impegna a gestire gli eventuali contenziosi sorti a seguito delle verifiche dei controlli di secondo livello;
10. si impegna a rendicontare i pagamenti secondo le regole unionali e a farsi carico degli oneri di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

ART. 6

DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE, MODIFICHE

- La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata a tutto il 15 ottobre 2030.
- Le Parti, con un preavviso di novanta giorni, si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero nel caso di sopravvenuti motivi impeditivi ai sensi dell'art. 1464 C.C..
- Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente Convenzione.
- In caso di prolungamento della Programmazione il periodo di validità della presente Convenzione verrà esteso di conseguenza con manifestazione di volontà reciproca mediante nota formale tra le Parti.
- Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di nuove disposizioni unionali, nazionali, regionali, o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, o

affendenti modifiche della struttura o degli assetti organizzativi delle parti contraenti, avverrà mediante appositi atti, anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

ART. 7

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO

L'Organismo delegato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA (così come schematicamente specificato nell'Allegato 1) e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega devono essere eseguiti sulla base delle istruzioni contenute nei manuali e nelle istruzioni operative di riferimento di ARPEA.

ART.8

INTERSCAMBIO DEI DATI

Ogni fase del procedimento amministrativo è integrata nell' apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) messo a disposizione da ARPEA. La documentazione amministrativa sotto formato elettronico è archiviata su repository dedicati dell'applicativo.

Tutti gli adempimenti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico e le informazioni e la documentazione in formato elettronico saranno sempre disponibili ai soggetti interessati secondo la loro mansione e profilazione.

ART. 9

VERIFICA SULL'ATTIVITA' DELEGATA

Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi della presente Convenzione, la Regione, anche ai fini della redazione della dichiarazione di affidabilità di cui al Regolamento (UE) n. 2022/127 da parte del Direttore dell'OP ARPEA, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'ARPEA, dei controlli di secondo livello previsti dalla normativa dell'Unione e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari; si impegna altresì a consentire i controlli sia nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dal

Servizio di Controllo Interno dell'OP ARPEA sia, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/127, Allegato I, punto 4, lettera A, per l'attività di monitoraggio continuo.

ART. 10

MANUALI DELLE PROCEDURE

I manuali delle procedure e dei controlli redatti dall'OP ARPEA sono concordati con la Regione.

Le Parti elaboreranno congiuntamente ulteriori documenti tecnici utili allo sviluppo degli accordi di cui alla presente Convenzione, con particolare riferimento all'interscambio dei dati delle domande di cui all'Articolo 1, e degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti effettuati e l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione. Tali documenti saranno validati e resi operativi tramite specifiche lettere di accettazione sottoscritte dall'OP ARPEA e dalla Regione.

L'Organismo delegato conferma che:

- per le attività oggetto della presente Convenzione, applicherà i manuali di ARPEA, ed eventuali ulteriori procedure stabilite da ARPEA medesima, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa unionale, nazionale, regionale;
- per l'esecuzione degli adempimenti connessi all'avvio del recupero dei crediti applicherà le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le eventuali disposizioni di aggiornamento alla pertinente normativa unionale, nazionale, regionale;
- la manualistica e le procedure saranno definite da ARPEA previa condivisione con il delegato.

ART. 11

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni dell'Unione o nazionali, anche in occasione di verifiche e ispezioni, la Regione e l'OP ARPEA si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure, nonché le eventuali motivazioni del totale o parziale pagamento degli aiuti.

ARTICOLO 12

CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

In conformità a quanto previsto Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127, ARPEA sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato del delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

A tal fine, ed al fine della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 9, par. 3, lett. d) del Reg. (UE) n. 2116/2021, il delegato si impegna a collaborare in tutte le attività di controllo e verifica svolte a suo carico da ARPEA, incluse le attività di audit.

Il delegato si impegna inoltre a ottemperare alle richieste di collaborazione da parte delle istituzioni unionali e nazionali e dell'Organismo di certificazione (ex art. 12 del Reg. UE 116/2021), anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili, senza ritardo, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso. Il delegato assicura un adeguato supporto tecnico nello svolgimento degli audit e/o per la riverifica delle attività delegate.

Nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo D.1), comma v) del Reg. (UE) 127/2022, il delegato redige annualmente una relazione sull'attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili su SIAP da ARPEA.

ART. 13

CONFLITTO D'INTERESSI

Il delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento delle attività oggetto di delega e si impegna a tenere a disposizione di ARPEA le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

Il delegato si impegna, inoltre, in forza del Regolamento UE 2022/127 del 7/12/2022, in particolare l'All. 1, lett. B), V comma, e Lett. D), I e II comma, a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse; la stessa dovrà essere conservata agli atti al fine di poterla eventualmente esibire agli organi competenti a seguito di procedure di controllo; l'elenco del personale delegato che ha reso le suddette dichiarazioni dovrà

essere fatto pervenire anche ad ARPEA.

Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle situazioni elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità e affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e. rapporto di coniugio col richiedente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

ART. 14

MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE

Al fine della partecipazione al Sistema nazionale di Monitoraggio della PAC, di cui al capitolo 7.2 del PSP, in conformità con quanto previsto all'art. 134 del Reg. (UE) 2021/2115, ed in particolare in tema di Monitoraggio delle performance, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo.

ART. 15

ONERI AGGIUNTIVI

Il presente atto non comporta oneri aggiuntiva carico delle Parti.

ART. 16

RESPONSABILITÀ

Il delegato è pienamente responsabile nei confronti di ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività oggetto di delega. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti garantiscono che esse operano conformemente alla normativa unionale, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni specifiche impartite dalle suddette Autorità europea, nazionale e regionale, finalizzate alla salvaguardia degli

interessi finanziari dell'Unione Europea, dell'erario nazionale e della Regione.

Nel caso di riduzione dei rimborsi da parte della Commissione europea causati da rettifiche finanziarie sulle somme erogate ai beneficiari, ARPEA potrà rivalersi sul delegato qualora si accerti che egli, nell'esecuzione della presente Convenzione, ha agito senza rispettare le disposizioni di legge e regolamentari pertinenti, ovvero ha agito in modo difforme da quanto stabilito da ARPEA nei suoi manuali e nelle sue altre disposizioni, debitamente comunicategli.

ART. 17

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Eventuali ulteriori attività, non espressamente previste nella presente Convenzione, saranno oggetto di specifici Accordi, di volta in volta concordati e formalizzati, assunti quali addendi della presente.

ART. 18

TAVOLO DI COORDINAMENTO

Le Parti danno atto che sarà convocato, ove ritenuto necessario, un tavolo di coordinamento, costituito da componenti rappresentanti di ARPEA e della Direzione Agricoltura e Cibo.

Le tematiche affrontate dal Tavolo potranno essere:

- il monitoraggio continuo dell'attività delegate;
- la risoluzione di eventuali divergenze sulle modalità di esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e armonizzazione delle procedure;
- la ripartizione e riallocazione delle domande e/o delle altre attività in convenzione, in relazione ai carichi di lavoro richiesti per l'espletamento delle attività delegate;
- eventuali ulteriori tematiche attinenti alla presente convenzione che dovessero emergere durante la vigenza della presente Convenzione.

ART. 19

SISTEMI DI GESTIONE E DI COMUNICAZIONE

Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di aiuto e pagamento, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

- la posta elettronica certificata (PEC);
- la posta elettronica ordinaria aziendale;
- la pubblicazione sul SIAP.

ART. 20

ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008

Il personale coinvolto nelle attività delegate è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

ARTICOLO 21

DISPOSIZIONI CIRCA L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO(UE) 679/2016

I dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel Reg. (U.E) 2016/679, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

Arpea e Regione per la natura servizi, delle funzionalità e delle banche dati che costituiscono il SIAP, esercitano in modo congiunto la titolarità su i trattamenti oggetto della presente Convenzione.

Quali contitolari, ARPEA e la Regione Piemonte sono tenute:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'art.30 di cui al GDPR n. 2016/679 sotto le proprie rispettive responsabilità;
- a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del Reg.(UE) 679/2016, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all'ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta

elettronica: [dpo@regione.piemonte.it] [dpo@cert.arpea.piemonte.it];

- a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;
- ad operare, per ciò che non è espressamente indicato nei precedenti punti, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 2016/679 e dalla normativa in materia.

ARTICOLO 22

CLAUSOLE FINALI

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 23

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati:

Allegato 1 – MIGLIORAMENTO PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DELL' APICOLTURA - ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

Torino, li _____

Per l'Organismo Pagatore ARPEA

Per la Regione Piemonte

ALLEGATO 1 - Convenzione tra ARPEA e Regione Piemonte								
INTERVENTO SETTORIALE APICOLTURA: MIGLIORAMENTO PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DELL' APICOLTURA								
(Reg. UE 1308/2013 art.55 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera b) e artt. 54-55-56)								
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE								
FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI						
		Settore A1701B Produzioni Agrarie e Zootecniche	Settore A1710D Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC	COORDINAMENTO	ORGANISMO PAGATORE	Attività delegata dall'Organismo Pagatore	Settore A1701B Produzioni Agrarie e Zootecniche	Settore A1710D Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC
PREDISPOSIZIONE BANDO	Individuazione soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto	X						
	Definizione condizioni di ammissibilità e/o esclusione	X						
	Definizione aiuto da erogare per ciascuna azione	X						
	Definizione criteri e punteggi per la graduatoria di ammissibilità domande	X						
	Definizione ammontare del contributo	X						
	Pubblicazione Determine per l'applicazione della misura apicoltura e di approvazione dei bandi	X						
	Definizione modalità e termini di presentazione delle domande	X		X	X	NO		
	Definizione modalità generali di controllo	X		X	X	NO		
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande e fornitura dell'applicativo SIAP				X	NO		
RACCOLTA DOMANDE DI AIUTO	Costituzione aggiornamento fascicolo aziendale			X	X	SI	Direzione Agricoltura settore competente	
	Ricezione delle domande di aiuto: la domanda di aiuto è indirizzata alla Regione Piemonte che emana il bando di partecipazione ed è acquisita informaticamente dall'Organismo Pagatore							
	Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F	X			X		X	
	Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B	X	X		X		X (*)	X (*)

ALLEGATO 1 - Convenzione tra ARPEA e Regione Piemonte							
INTERVENTO SETTORIALE APICOLTURA: MIGLIORAMENTO PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DELL' APICOLTURA							
(Reg. UE 1308/2013 art.55 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera b) e artt. 54-55-56)							
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE							
FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI					
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo	COORDINAMENTO	ORGANISMO PAGATORE	Attività delegata dall'Organismo Pagatore	Organismo Delegato Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo	
		Settore A1701B Produzioni Agrarie e Zootecniche Settore A1710D Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC				Settore A1701B Produzioni Agrarie e Zootecniche Settore A1710D Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC	
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO	Predisposizione e mantenimento del fascicolo documentare per ogni domanda						
	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle Determine regionali: Controllo delle domande di aiuto in merito alla loro ricevibilità, alla verifica amministrativa, nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti anche nelle Determinazioni regionali <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X		X X	SI SI	X X
	Verifica dei documenti amministrativi ai fini del rispetto degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle Determine regionali <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X		X X	SI SI	X X
	Controlli amministrativi informatici: pubblicazione delle anomalie e modalità di risoluzione <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X		X X	SI SI	X X
	Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili: Comunicazione formale, ai titolari delle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili, dell'esito negativo o parzialmente positivo delle compiute verifiche e valutazioni con indicazione delle forme e dei tempi dell'eventuale riesame (Legge 241/90) <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X		X X	SI SI	X X
	Riesame delle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame: in relazione alle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili, i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti e l'esito del riesame è comunicato agli interessati <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X		X X	SI SI	X X
	Valutazione e determinazione delle domande ammissibili e finanziabili, delle domande ammissibili e non finanziabili e delle domande non ammissibili: Approvazione, mediante determinazione, entro i termini stabiliti: - della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo e finanziabili con i relativi punteggi; - dell'elenco delle domande di aiuto ammissibili al contributo ma non finanziabili con i relativi punteggi; - dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X				
	Comunicazione ai richiedenti dell'ammissione e della finanziabilità della domanda di aiuto unitamente al CUP						

ALLEGATO 1 - Convenzione tra ARPEA e Regione Piemonte									
INTERVENTO SETTORIALE APICOLTURA: MIGLIORAMENTO PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DELL' APICOLTURA									
(Reg. UE 1308/2013 art.55 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera b) e artt. 54-55-56)									
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE									
FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI							
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo		COORDINAMENTO	ORGANISMO PAGATORE	Attività delegata dall'Organismo Pagatore		Organismo Delegato Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo	
		Settore A1701B Produzioni Agrarie e Zootecniche	Settore A1710D Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC			Settore A1701B Produzioni Agrarie e Zootecniche	Settore A1710D Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC		
	Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B	X	X						
RINUNCIA	Ricezione della rinuncia, esecuzione dei controlli relativi al termine di presentazione della rinuncia e a quanto stabilito dalla normativa comunitaria Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B	X	X						
	Applicabilità delle penali previste in caso di irregolarità, rinuncia tardiva (dopo i termini indicati nel bando dell'Amministrazione ovvero in data successiva a quella di scadenza della domanda di pagamento saldo) Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B	X	X						
RACCOLTA DOMANDE PAGAMENTO	Ricezione delle domande di pagamento Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B				X X	SI SI	X		X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDA DI PAGAMENTO	Controlli amministrativi ed istruttoria della domanda di pagamento: verifica dei termini di presentazione e della completezza della documentazione allegata, verifica della documentazione contabile, della documentazione tecnica e di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B				X X	SI SI	X		X
	Comunicazione ai richiedenti domande di pagamento non ammissibili o parzialmente ammissibili: Comunicazione formale, ai titolari delle domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni con indicazione delle forme e dei tempi dell'eventuale riesame (Legge 241/90) Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B				X X	SI SI	X		X
	Riesame delle domande di pagamento non approvate o parzialmente approvate e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame: in relazione alle domande di pagamento non totalmente approvate, i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti e l'esito del riesame è comunicato agli interessati Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B				X X	SI SI	X		X
CONTROLLI	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai Piani ed alle Determinazioni regionali Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B	X	X						

ALLEGATO 1 - Convenzione tra ARPEA e Regione Piemonte									
INTERVENTO SETTORIALE APICOLTURA: MIGLIORAMENTO PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DELL' APICOLTURA									
(Reg. UE 1308/2013 art.55 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera b) e artt. 54-55-56)									
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE									
FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI							
		Settore A1701B Produzioni Agrarie e Zootecniche	Settore A1710D Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC	COORDINAMENTO	ORGANISMO PAGATORE		Attività delegata dall'Organismo Pagatore		Organismo Delegato Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo
IN LOCO	Definizione modalità e criteri dei controlli				X	NO			
	Estrazione del campione				X	NO			
	Esecuzione controlli in loco e caricamento a sistema degli esiti rientrati								
	Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F				X	SI		X	
	Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B				X	SI			X
MONITORAGGIO	Monitoraggio della spesa	X			X	NO			
PAGAMENTO	Predisposizione domande autorizzate per la liquidazione, creazione degli elenchi di liquidazione e autorizzazione al pagamento con trasmissione degli elenchi di liquidazione								
	Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F				X	SI		X	
	Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B				X	SI		X (**)	X (**)
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento				X	NO			
RENDICONTAZIONE	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento				X	NO			
RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	Avvio procedura recupero: notifica del debito al beneficiario e richiesta di rimborso per le domande pagate								
	Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F				X	SI		X	
	Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B				X	SI			X
	Recupero forzoso del credito				X	NO			
	Contabilizzazione entrate				X	NO			
CONTROLLO MANTENIMENTO IM PEGNI (ex-post)	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai Piani ed alle Determinazioni regionali	X	X						
	Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F								
	Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B								
	Definizione modalità e criteri dei controlli				X	NO			
	Estrazione del campione				X	NO			
	Esecuzione del controllo ex-post e caricamento a sistema degli esiti rientrati								
	Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F				X	SI		X	
	Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B				X	SI			X

(*) Il settore regionale delegato a ricevere le domande di aiuto è stabilito nel bando regionale

(**) Il settore regionale delegato per "la predisposizione domande autorizzate per la liquidazione, creazione degli elenchi di liquidazione e autorizzazione al pagamento con trasmissione degli elenchi di liquidazione" è individuato dalla DGR procedimenti vigente